Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 luglio 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 671.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine del Rosario, in frazione Anzù del comune di Feltre (Belluno).

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre in data 23 febbraio 1954, integrato con tre postille rispettivamente 10 maggio, 11 luglio 1955 e 30 gennaio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine del Rosario, in frazione Anzù del comune di Feltre (Belluno), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 8. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1956, n. 672.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nel comune di Ginosa (Taranto).

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 1° maggio 1948, integrato con postilla 28 maggio 1955 e con dichiarazione 15 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nel comune di Ginosa (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 9. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 673.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Merano (Bolzano).

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 25 dicembre 1955 integrato con dichiarazione 29 stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in Merano (Bolzano) e alla istituzione di tre uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 10. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 674.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Nostra Signora Assunta, in frazione Gabbione del comune di Romagnese (Pavia).

N. 674. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bobbio in data 8 dicembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora Assunta, in frazione Gabbione del comune di Romagnese (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 675.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Francavilla a Mare (Chieti).

N. 675. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Francavilla a Mare (Chieti) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 676.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Platischis del comune di Taipana (Udine).

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 2 dicembre 1955, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Platischis del comune di Taipana (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 677.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria Nascente, in frazione Costa Montefedele del comune di Montù Beccaria (Pavia).

N. 677 Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 24 gennaio 1955, integrato con dichiarazione 24 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Nascente, in frazione Costa Montefedele del comune di Montù Beccaria (Pavia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 678.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Immacolato Cuore della Beata Maria Vergine, in frazione Cravero del comune di San Leonardo (Udine).

N. 678. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 2 dicembre 1955, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolato Cuore della Beata Maria Vergine, in frazione Cravero del comune di San Leonardo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 16. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 679.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Giuliana V. M., in frazione Santa Giuliana del comune di Levico (Trento).

N. 679. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 13 novembre 1955, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 25 novembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Giuliana V M., in frazione Santa Giuliana del comune di Levico (Trento), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1956, n. 680.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in località Granieri della frazione di Mazzarrone del comune di Caltagirone (Catania).

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 8 dicembre 1952, integrato con postilla dell'11 giugno 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in località Granieri della frazione di Mazzarrone del comune di Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 12. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Ailoche, Borgosesia, Caprile, Cellio, ecc., appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgosesia della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni, per i comuni di Ailoche, Borgosesia, Caprile, Cellio, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray, Quarona e Valduggia, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgosesia, in provincia di Vercelli;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Ailoche, Borgosesia, Caprile, Cellio, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray, Quarona e Valduggia, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgosesia, in provincia di Vercelli.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1956
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 313. — BENNATI

(3255)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1956.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1954, n. 1607;

Visto il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, col quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto, alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione, scaduto di carica per compiuto triennio;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, è composto dei seguenti membri:

Capra dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Il presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma;

Il direttore della Stazione sperimentale predetta;

Stecconi dott. Luigi, in rappresentanza del comune di Parma;

Pescatori Primo, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Parma;

Zanichelli dott. Umberto, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

Jenni Giovanni, Guazzo dott. ing. Aldo, Poli commendatore prof. Giovanni, in rappresentanza degli industriali;

Cavazzini cav. Guglielmo, in rappresentanza dei commercianti.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1956

Il Ministro: CORTESE

(3405)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Lazise.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 maggio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Lazise:

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Lazise senza che sia stata prodotta alcuna opposizione:

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il verde delle sue non lontane colline e dei suoi parchi e giardini con il caratteristico suo porto, con le torri e le antiche mura del capoluogo, oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza panoramica ed un insieme di valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può ammirare lo spettacolo di quella bellezza,

Decreta

La zona costiera del lago di Garda sita nel territorio del comune di Lazise, confinante a nord, con il confine comunale di Bardolino; ad est, a 100 metri a partire dal limite est della strada provinciale Gardesana; a sud, con i confini comunali di Castelnuovo; ad ovest, con il lago di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1949, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Lazise provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Verbale di seduta del 4 maggio 1955

Il giorno 4 maggio 1955, alle ore 10, convocata con lettera raccomandata dal vice presidente, a nome del presidente, si è riunita, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

3. LAZISE Vincolo paesistico.

La giurisdizione del comune di Lazise copre una striscia di terra che corre lungo la riva del lago di Garda per qualche chilometro. L'ancora, quasi originale selvaggia bellezza della riva circonda il capoluogo, turrito per la presenza delle antiche mura.

Il porto, pur modificato in tempi recenti, conserva un carattere ben definito, così come le case che lo circondano. Il verde delle non lontane colline dei suoi parchi e giardini notevoli per consistenza completano la preziosità di questa zona dal punto di vista paesistico.

La Commissione è del parere unanime che la zona costituisce un quadro naturale di particolare importanza paesistica e pertanto vincolabile ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

I confini della zona vincolata sono pertanto stabiliti: a nord, con il confine comunale di Bardolino; a est, a 100 metri a partire dal limite est della strada provinciale Gardesana; a sud, con i confini comunali di Castelnuovo; a ovest, con il lago di Garda.

(*Omissis*).

(3340)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il viale XX Settembre e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 agosto 1955, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il viale XX Settembre e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di L'Aquila;

Viste le due istanze presentate dalla signora Palitti Adriana anche per conto del fratello Guglielmo, e dai signori Gasbarri Dante, Giulia, Italo, Emma, Flora, Elena, Tullio e Anita;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare nel suo insieme un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della valle dell'Aterno dai primi massicci del Sirente, dal colle di monte Luco fino ai contrafforti del Gran Sasso;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di L'Aquila, così delimitata: ad est lo slargo della via Nicolò Persichetti; a nord il confine settentrionale del mappale n. 61, foglio n. 95, viale XX Settembre fino al prospetto della Chiesa di San Bernardo e parte del mappale n. 3; ad occidente la via Poggio Santa Maria ed il limite esterno dei mappali numeri 29 e 28 e parte del n. 25; a sud il tratto delle mura civiche fino al mappale n. 74 incluso, i mappali numeri 75, 76, 77 e parte dei mappali numeri 60, 78 e 174, indi il tratto della scalinata del Belvedere che si ricongiunge alla via Persichetti; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Verbale della seduta del 20 agosto 1955

Addì 20 agosto 1955 alle ore 17, a seguito di invito a firma del presidente avv. Giovanni Carloni, diramato con lettera raccomandata in data 16 agosto 1955, n. 1764/B n. 42 di protocollo, si è riunita nei locali della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per l'Abruzzo ed il Molise in L'Aquila, la Commissione per le bellezze naturali della Provincia.

(*Omissis*).

E' inscritto all'ordine del giorno il seguente argomento:

L'AQUILA Tutela panoramica del viale XX Settembre.

Aperta la seduta il presidente espone i motivi che inducono ad esaminare l'opportunità della imposizione del vincolo panoramico per il titolo di cui all'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sui terreni e fabbricati siti a valle del tratto del viale XX Settembre, compreso tra il Convento di Santa Chiara e la Chiesa di San Bernardo. Infatti dalla balconata del cennato tratto di detto viale può godersi uno dei più profondi e suggestivi panorami della città laddove l'incontrollata costruzione di eventuali fabbricati potrebbe comprometterne l'integrità e l'attuale aspetto.

Prende la parola il vice presidente per sottolineare la necessità di estendere il vincolo a tutto il sottostante Borgo Rivera il quale oltre a far parte integrante del cennato panorama, si compone di antiche e notevoli architetture minori rispondendo di conseguenza ai requisiti richiesti dall'art. 1, comma 3, della legge surricordata.

L'avv. Daniele Vespa propone inoltre di estendere il vincolo anche alla zona soprastante al cennato tratto del viale XX Settembre detta del Belvedere in modo che sia tutelato e valorizzato anche il panorama che può godersi dallo slargo della dominante di via Nicolò Persichetti.

In considerazione dell'opportunità di riconoscere e determinare sul posto l'ampiezza del panorama da difendere, del quartiere da tutelare ed i limiti della zona da vincolare, la Commissione si reca sopra luogo e dopo ampia discussione riconosciuto che le vedute panoramiche che possono godersi tanto dallo slargo superiore della via Nicolò Persichetti quanto dal tratto dell'inferiore viale XX Settembre compreso tra il Convento di Santa Chiara e la Chiesa di San Bernardo, hanno notevole interesse pubblico per l'ampiezza e la profondità del paesaggio, la varietà degli aspetti e della vegetazione, la complessità della formazione geologica quale viene in vista lungo la valle dell'Aterno dai primi massicci del Sirente, dal colle di monte Luco fino ai contrafforti del Gran Sasso; riconosciuto altresì che l'intiero quartiere detto della Rivera presenta interesse pubblico anch'esso notevole per essere costituito da architetture minori in gran parte antiche che si presentano in modo da formare un complesso urbanistico caratteristico e di valore estetico e tradizionale; per tali motivi all'unanimità delibera la iscrizione nell'elenco delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di L'Aquila, congiuntamente per i titoli di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dei terreni a fabbricati siti a valle della slargo della via Nicolò Persichetti, compresi entro i limiti segnati in rosso nella planimetria che forma parte integrante nel presente verbale, e precisamente: secondo una linea che segue ad est lo slargo della via Nicolò Persichetti; a nord, il confine settentrionale del mappale numero 61 del foglio n. 95 L'Aquila, il viale XX Settembre fino al prospetto della Chiesa di San Bernardo e parte del mappale n. 3; ad occidente la via Poggio Santa Maria ed il limite esterno dei mappali numeri 20 e 27; a sud il tratto delle mura civiche fino al mappale n. 74 incluso nonchè i mappali numeri 75, 76, 77, 60, 78 e 174 (gli ultimi tre soltanto in parte) e finalmente il tratto della scalinata del Belvedere che si ricongiunge alla via Persichetti.

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: avv. Giovanni CARLONI

Il segretario: dott. Augusto ANGELINI

(3406)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 luglio 1956.

Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 18 della legge 23 maggio 1956, n. 505;

Ordina:

CAPO I

REQUISITI RICHIESTI PER IL COLLOCAMENTO IN RUOLO

TITOLO I

Personale insegnante e insegnante tecnico-pratico degli Istituti d'istruzione secondaria

§ 1. — Il collocamento nei ruoli, nell'ambito del numero delle cattedre di cui alla tabella annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 505, e di quelle che si renderanno disponibili per effetto del secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 6 della legge stessa, può essere richiesto da coloro che:

a) siano in possesso di titolo di idoneità conseguito in concorsi a cattedre per titoli ed esami indetti non posteriormente a quelli banditi con decreto Ministeriale 27 aprile 1951;

b) per almeno un anno nel quinquennio 1951-52 1955-56 abbiano prestato servizio negli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria statali, pareggiati o legalmente riconosciuti ovvero abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario, straordinario o incaricato. Ai fini della validità dell'anno il servizio di insegnante deve essere stato prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o per almeno sette mesi, anche se non continuativi.

Non possono aspirare al collocamento nei ruoli, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, dell'art. 25 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, dell'art. 19 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che:

1) siano stati radiati dall'Albo professionale;

2) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 6 dell'art. 16 della citata legge 19 marzo 1955, n. 160;

3) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 5 del richiamato art. 16 nel caso che alla data di scadenza per la presentazione della domanda, di cui al successivo paragrafo 10, non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sanzione stessa.

Non può altresì aspirare al collocamento nei ruoli chi sia escluso dall'elettorato attivo politico e chi sia stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica Amministrazione.

§ 2. — I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono attualmente titolari, conseguita entro i termini di tempo previsto dalla lettera *a*) del precedente paragrafo 1 possono chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale l'idoneità posseduta si riferisce.

Gli insegnanti di ruolo nelle scuole materne ed elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali possono ugualmente chiedere di essere collocati nei ruoli dei professori degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria sempreché, per la cattedra alla quale si aspira, si sia in possesso di idoneità conseguita, entro i termini indicati nel precedente paragrafo, in concorsi a cattedre per titoli ed esami. Ai sensi dell'art. 10 della legge 23 maggio 1956, n. 505, la nomina di detto personale potrà aver luogo nei posti disponibili dopo la assunzione degli aspiranti che non siano dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

§ 3. — Gli insegnanti non di ruolo e i professori di ruolo speciale transitorio, nell'ipotesi che non ottengano la nomina per la cattedra di ruolo *A* cui si riferisce il titolo di idoneità da essi posseduto, possono aspirare alla nomina per cattedra di ruolo *B*, semprechè:

a) siano forniti, per la cattedra di ruolo *B*, richiesta, di titolo di studio valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, secondo le tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153 e 11 febbraio 1941, n. 229;

b) la cattedra di ruolo *A* cui si riferisce il titolo di idoneità e quella di ruolo *B* alla quale si aspira abbiano almeno una materia in comune.

Ai fini di cui sopra potranno essere prese in considerazione anche idoneità diverse possedute dal medesimo aspirante a condizione che le materie cui ciascuna di esse si riferiscono coincidano almeno in parte con

le materie costituenti la cattedra di ruolo *B* alla quale si aspira.

Gli insegnanti non di ruolo e i professori di ruolo speciale transitorio, forniti di titolo di idoneità per cattedre di scuole tecniche e di scuole professionali femminili, possono aspirare, nell'ipotesi che non ottengano la nomina per la cattedra cui si riferisce tale titolo, ad essere collocati in ruolo per le cattedre delle scuole secondarie di avviamento professionale nelle quali, dalle vigenti disposizioni, è previsto il passaggio.

§ 4. — Il collocamento nei ruoli, ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 505, può essere richiesto dal personale insegnante tecnico-pratico non di ruolo degli Istituti e Scuole d'istruzione tecnica che:

a) sia in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, istruttore pratico o insegnante tecnico-pratico conseguita entro il 31 dicembre 1954 in concorsi per esami;

b) abbia prestato servizio per almeno un anno nel quinquennio 1951-52 1955-56. Ai fini della validità il servizio deve essere stato prestato con diritto a retribuzione per l'intero anno scolastico.

§ 5. — Il personale insegnante tecnico-pratico di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio degli Istituti d'istruzione media tecnica può chiedere il collocamento in un ruolo diverso da quello relativo al posto occupato alla sola condizione che per il ruolo richiesto sia in possesso di idoneità conseguita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo 4.

Gli insegnanti tecnico-pratici delle Scuole d'istruzione media tecnica iscritti nei ruoli speciali transitori possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato, ove risultino forniti, per detto posto, del titolo di idoneità conseguita nei modi e nei termini sopra indicati.

§ 6. — I professori iscritti nei ruoli speciali transitori relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, ove siano forniti di idoneità conseguita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo 1, per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono, a domanda, collocati nel corrispondente ruolo ordinario.

TITOLO II

Personale insegnante e tecnico degli Istituti d'istruzione artistica

§ 7. — Il collocamento nei ruoli, ai sensi della legge 23 maggio 1856, n. 505, può essere richiesto anche dagli insegnanti non di ruolo degli Istituti d'istruzione artistica, i quali:

a) risultino in possesso di titolo di idoneità conseguito in concorsi a cattedra per titoli ed esami, entro il 31 dicembre 1954, a norma del decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 208;

b) abbiano prestato servizio per almeno un anno nel quinquennio 1951-52 1955-56.

Ai fini della validità dell'anno il servizio deve essere stato prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o per almeno sette mesi, anche se non continuativi, e col possesso, nei casi in cui ciò sia richiesto, del prescritto titolo di studio.

Ai fini dell'eventuale esclusione di detto personale dal collocamento nei ruoli, si applicano le disposizioni dell'ordinamento dell'istruzione artistica corrispondenti a quelle indicate nel secondo comma del precedente paragrafo 1. I motivi di esclusione elencati nell'ultimo comma del richiamato paragrafo 1 valgono anche per gli insegnanti degli Istituti d'istruzione artistica.

§ 8. — Analogamente a quanto precisato nel primo comma del precedente paragrafo 2, i professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio degli Istituti d'istruzione artistica, forniti di titolo di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto occupato, possono chiedere il collocamento nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce, semprechè tale idoneità sia stata conseguita in un concorso a cattedre per titoli ed esami indetto non posteriormente a quelli banditi con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

I professori dei predetti Istituti iscritti nei ruoli speciali transitori relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre o siano forniti di idoneità conseguita, in concorsi a cattedre per titoli ad esami, per le materie costituenti il posto occupato, sono a domanda, parimenti collocati nel corrispondente ruolo ordinario.

§ 9. — Il collocamento nei ruoli, ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 505, può essere richiesto anche dal personale tecnico non di ruolo in possesso di idoneità, relativa al posto per il quale si chiede detto collocamento, conseguita entro il 31 dicembre 1954 in concorsi per esami, qualora risulti altresì fornito del requisito di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo 4.

Il personale tecnico di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio può chiedere il collocamento in un ruolo diverso da quello relativo al posto occupato, alla sola condizione che per il ruolo richiesto risulti in possesso di idoneità conseguita in concorsi per esami entro il 31 dicembre 1954.

Il personale tecnico di ruolo speciale transitorio fornito per il posto occupato di idoneità, conseguita nei modi e nel termine sopra indicati, può chiedere il collocamento nel ruolo ordinario corrispondente al posto stesso.

CAPO II

Presentazione delle domande, termine e documentazione

§ 10. — Gli aspiranti al collocamento in ruolo devono presentare domanda redatta su carta legale da L. 200 nella quale, oltre all'indicazione del nome, del cognome, della qualifica (professore, insegnante tecnico-pratico, personale tecnico, non di ruolo, di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio, maestro o istitutore di ruolo assistente universitario, ecc.), del posto o della cattedra relativi al ruolo in cui si chiede la nomina, devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio, la data di conseguimento e l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'eventuale inclusione nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

h) l'eventuale qualifica di invalido di guerra, per fatti di guerra o per cause di servizio;

i) il recapito preciso. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato;

l) di non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica Amministrazione, o radiati dall'Albo professionale ovvero, infine, di non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari, di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, o in quelle corrispondenti previste dall'ordinamento vigente per il personale degli Istituti d'istruzione artistica.

La firma in calce alla domanda, ove l'istante non sia dipendente dello Stato, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo d'istituto o dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il certificato del titolo di idoneità, in base al quale si chiede il collocamento in ruolo. Detto certificato, che può essere esibito anche in copia notarile, dovrà indicare il punteggio complessivo riportato;

b) certificato in carta legale comprovante che l'istante ha prestato, nel periodo e nei modi specificati nei precedenti paragrafi 1 e 7, o, per il personale insegnante tecnico-pratico e tecnico, nei precedenti paragrafi 4 e 9, il servizio minimo richiesto. I certificati di servizio, se rilasciati da Istituti d'istruzione media devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi o, per il personale degli Istituti d'istruzione artistica, dal presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola interessata e, se rilasciati da segreteria d'Istituti universitari o di istruzione superiore, dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati dei provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Detti certificati devono, inoltre, indicare l'insegnamento impartito, e la durata del servizio prestato;

c) attestati comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti che danno titolo alla precedenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176; del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e della legge 15 luglio 1950, n. 539. Hanno titolo di precedenza nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra;

3) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane posteriormente alla data di occupazione bellica;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane posteriormente alla data di occupazione bellica;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) i figli degli invalidi di guerra;

11) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per atto di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane posteriormente alla data di occupazione bellica;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane posteriormente alla data di occupazione bellica;

15) le madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e categorie assimilate, ivi compresi i profughi dai territori di confine e dall'Africa italiana;

17) coloro che abbiano maggiore anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;

18) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate nei numeri da 1) a 16) e nei numeri 18) e 19), hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

§ 11. — Gli aspiranti che siano forniti di più titoli di idoneità relativi a diverse classi di concorso, ove aspirino ad essere collocati, per ciascuna di tali classi, nelle relative graduatorie, devono presentare distinte domande redatte secondo le modalità sopradette, allegando soltanto ad una di esse la documentazione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente paragrafo 10. Nelle altre sarà unito il solo titolo della relativa idoneità, facendo riferimento, per la restante documentazione, alla domanda cui quest'ultima è stata allegata.

Gli insegnanti non di ruolo e i professori di ruolo speciale transitorio che presentino istanza per la nomina in cattedra di ruolo *A*, possono chiedere, sempre che per essi ricorrano i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, con altra domanda redatta in carta legale, il collocamento in cattedre di ruolo *B*, subordinandone l'accoglimento all'ipotesi che non si verifichi la possibilità di essere nominati nella cattedra di ruolo *A*. Ai fini di cui sopra potranno essere allegati alla relativa domanda anche certificati di idoneità diverse, ferma restando la condizione che le materie cui esse si riferiscono abbiano a coincidere, almeno in parte,

con le materie costituenti la cattedra di ruolo *B* nella quale si aspira ad essere collocati.

Gli aspiranti che non siano in possesso dei certificati di idoneità da allegare alle domande di collocamento in ruolo, ne faranno richiesta, entro il termine indicato nel successivo paragrafo 14, con istanza in carta legale da L. 200, all'Ufficio concorsi scuole medie del Ministero, chiedendone, altresì la trasmissione d'ufficio al Servizio ruoli speciali transitori, piazza Benedetto Cairoli n. 3, Roma. A tale istanza, della quale dovrà essere fatta esplicita menzione in ciascuna domanda di collocamento in ruolo, dovranno essere unite tante marche da bollo semplice da L. 100 ciascuna quanti sono i certificati di idoneità di cui si chiede il rilascio.

§ 12. — Coloro che, dopo l'approvazione delle graduatorie da compilarsi a norma degli articoli 7, 8 e 14 della legge 23 maggio 1956, n. 505, avranno la possibilità di essere collocati in ruolo, saranno invitati a presentare, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ministeriale, data che sarà accertata con la ricevuta di ritorno della relativa raccomandata;

a) l'estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato da cui risulti che l'istante è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso. Tale certificato e quello di cui alla precedente lettera *b*) devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciati a firma dell'ufficiale dello stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciati a firma del sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica collegiale i candidati per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal collocamento in ruolo;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornata, annotata dalle eventuali benemerenze e campagne di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo) e munita della marca da bollo da L. 300 sul primo foglio e da L. 200 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro). Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente; la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

I concorrenti che si trovino alle armi debbono presentare un certificato rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano, salvo a produrre, all'atto del congedamento, regolare copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio prescritto per la validità dell'anno di servizio prestato nel quinquennio 1951-52 1955-56.

Tutti i certificati sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità amministrative residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700, eccezion fatta per il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

I professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio, gli assistenti universitari di ruolo, i maestri e gli istitutori di ruolo, gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio che avranno la possibilità di essere collocati in ruolo, ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 505, saranno invitati a produrre, nel termine sopra specificato in luogo dei documenti sopra elencati, un certificato in carta legale dal quale risulti la loro permanenza in servizio con la relativa qualifica.. Detto certificato sarà rilasciato per i professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio,

per gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio dai capi d'Istituto, per gli assistenti universitari di ruolo dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore, per i maestri di ruolo, dall'ispettore della rispettiva circoscrizione scolastica o per gli insegnanti di ruolo delle Scuole materne, dai capi d'Istituto delle scuole magistrali, cui dette Scuole materne sono annesse.

§ 13. — Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza e della riserva di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 505, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato:

I decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale del 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualifica non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente. ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, e gli orfani di caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 100 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta bollata da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio, debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il caduto, il mutilato o l'invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da causa di servizio.

Gli interessati che appartengono a categorie diverse da quelle sopra elencate, ma a favore delle quali sono pure previste dalle disposizioni vigenti criteri di preferenza, in caso di parità di punteggio, debbono produrre i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto a tali preferenze. I coniugati devono, allo stesso scopo, produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune e legalizzato dal prefetto.

§ 14. — Le domande di collocamento in ruolo devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, piazza Benedetto Cairoli n. 3, Roma, entro 30 gorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza.

Non saranno prese in esame le domande presentate oltre il termine di scadenza sopraindicato o che non siano state corredate entro il termine stesso, dei documenti richiesti. La data della presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

§ 15. — Decade dalla nomina chi non abbia prodotto, entro il termine stabilito dal precedente paragrafo 12 tutti i certificati indicati in tale paragrafo.

I documenti eventualmente imperfetti saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data di ricezione dei documenti stessi.

Roma, addì 11 luglio 1956

Il Ministro Rossi

(3394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di alveo abbandonato del fiume Tronto in comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno).

Con decreto 30 aprile 1956, n. 247, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di alveo abbandonato del fiume Tronto, in comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) segnate nel catasto dello stesso Comune al foglio IV, mappali 71, 100, 101, della superficie complessiva di ettari 1.95.70 ed indicate nella planimetria 13 giugno 1955 in scala 1:2000 firmata dall'ing. capo dell'Ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3322)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6744 in data 5 luglio 1956, il sig. Bruno Grossi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova.

(3323)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Ente assistenziale « Utenti motori agricoli » ad acquistare i piani 1°, 4°, 5°, 6° e superattico dello stabile sito in Roma, via Sicilia n. 194, da adibire a sede dell'Istituto.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1956, registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 296 sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, l'Ente assistenziale « Utenti motori agricoli » è autorizzato ad acquistare i piani 1°, 4°, 5°, 6° e superattico dello stabile sito in Roma, via Sicilia n. 194.

(3320)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Benzona, con sede nel comune di Lodi (Milano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 5 luglio 1956 è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Benzona, con sede nel comune di Lodi (Milano), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 9 ottobre 1955.

(3395)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare (rettifiche)

Decreto Presidenziale dell'8 maggio 1956
registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1956
registro n. 25 Esercito, foglio n. 284

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto 2 marzo 1954 (545) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1350).

Adorni Luigi fu Ariodante e di Camozzi Maria, da Gambaro (Brescia), classe 1921, sergente, II raggruppamento artiglieria del corpo d'armata alpino. Rettifica: Adorni Luigi Natale fu Ariodante e di Camozzi Maria, da Fiesse (Brescia), classe 1921, ecc.

Decreto 25 agosto 1953 (502) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pag. 3582).

Antonioli Libero di Ferdinando, da Cremona, classe 1920, artigliere, 120° artiglieria motorizzato. Rettifica: Antonioli Libero di Ferdinando e di Bodini Lavinia, nato a Persico Dosimo (Cremona) il 12 novembre 1919, ecc.

Decreto 25 agosto 1953 (502) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pag. 3588).

Bettuzzi Renato di Dario e di Benava Amelia, da Genova, classe 1915, sottotenente fanteria complemento IC battaglione coloniale. Rettifica: Bettuzzi Renato di Dono Primo e di Bernava Amelia, da Genova, classe 1915, ecc.

Decreto 16 ottobre 1954 (577) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 47).

Bientinesi Elso di Antonio e di Campani Ferrarina, da Torino, classe 1916, sergente, 126° fanteria « La Spezia ». La località di nascita viene così rettificata: Piombino (Livorno).

Decreto 6 aprile 1951 (399) (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 20, pag. 2747).

Chiapparino Alfonso di Giuseppe e di Luzzia Giuliana, da Minervino Murge (Bari), classe 1918, bersagliere, 3° bersaglieri. La maternità viene così rettificata: Giuliano Nunzia.

Decreto 16 ottobre 1954 (566) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 36).

Cordesco Antonio da Montereale (L'Aquila), sergente maggiore 158° fanteria « Liguria » (*alla memoria*). Rettifica: Cordeschi Antonio fu Domenico e fu Cordeschi Angela da Monreale (L'Aquila), classe 1913, ecc.

Decreto 1° dicembre 1952 (471) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 4, pag. 410).

Coti Zelati Giovanni di Francesco e di Gencari Giuseppina, distretto Cremona, classe 1920, fante, 54° fanteria. Rettifica: Coti Zelati Giovanni fu Francesco e di Gennari Giuseppa, da Affanego (Cremona), classe 1912, ecc.

Regio decreto 2 aprile 1943 (Bollettino ufficiale 1943, dispensa 70, pag. 5058).

De Luisa Luciano fu Domenico e di D'Este Maria, da Udine, sottotenente 8° reggimento alpini battaglione « Gemona ». Rettifica: La concessione della croce al valor militare di cui al succitato decreto, deve intendersi medaglia di bronzo al valor militare con la stessa motivazione e la stessa data del fatto d'arme. Inoltre il cognome è: Deluisa.

Regio decreto 25 luglio 1941 (Bollettino ufficiale 1941, dispensa 106, pag. 7580).

Di Natale Giovanni di Antonio, da Pagani (Salerno), caporale, 140° reggimento fanteria. Rettifica: Di Natale Gerardo di Giuseppe e di Cassino Rosa, nato il 28 maggio 1908 a Pagani (Salerno), ecc.

Decreto 30 agosto 1952 (447) (Bollettino ufficiale 1952, dispensa 44, pag. 4374).

De Rogatis Luigi di Gaetano e di Minieri Olga, da Napoli, classe 1919, tenente amministrazione complemento, 6° alpini. La data del fatto d'arme viene così rettificata: 26 gennaio 1943.

Regio decreto 8 agosto 1920 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 10, pag. 3875).

Facciolo Raffaele, da Nicastro (Catanzaro) caporal maggiore 91° reggimento fanteria. Rettifica: Facciolo Raffaele di Antonio e di Grillone Maria, classe 1892, da Staletti (Catanzaro), ecc.

Decreto 16 ottobre 1954 (580) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 61).

Falconio Alfredo di Innocenzo, da Pescocostanzo (L'Aquila), classe 1912, sergente maggiore, gruppo patrioti « Maiella » (*alla memoria*). La classe viene così rettificata: 1922.

Decreto 16 ottobre 1954 (570) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 46, pag. 4107).

Fiorillo Giovanni di Eugenio, da San Giovanni in Galdo (Campobasso), classe 1920, artigliere, I reggimento celere. Rettifica: Fiorilli Giovannantonio fu Eugenio e fu Daniele Giuseppina, classe 1921, ecc.

Decreto 16 ottobre 1954 (560) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 29).

Fumagalli Gaetano di Giovanni e di Rota Rosa, da Lurago (Milano), classe 1913, caporale, deposito 61° fanteria motorizzato (*alla memoria*). La classe di leva viene così rettificata: 1924, mentre la località di nascita è: Inzago (Milano).

Decreto 25 agosto 1953 (507) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pag. 3569).
Gaetano Antonio di Antonio e di Vavina Maria, da Nicastro (Catanzaro), classe 1913, fante, 19° fanteria « Brescia ». La maternità viene così rettificata: Buccinnà Maria.

Regio decreto 31 agosto 1919 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 78, pag. 4945).
Guelfi Pasquale da Melara (Rovigo), caporal maggiore 145° reggimento fanteria M.M. n. 3407 di matricola. Rettifica: Ghelfi Pasquale di Florindo e di Reggiani Elisa, classe 1896, da Melara (Rovigo), ecc.

Decreto 21 maggio 1949 (269) (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 15, pag. 2337).
Giacomini Mario di Augusto e fu De Ronchi Angelina, da Nervasa della Battaglia (Treviso), classe 1912, alpino, 7° alpini, battaglione « Feltre ». Rettifica: Giacomin Mario di Augusto e fu De Ronchi Angela, da Nervesa della Battaglia (Treviso), classe 1920, ecc.

Decreto 16 ottobre 1954 (637) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 3, pag. 399).
Giacomini Mario di Augusto e fu Rocchi Angelina, da Nervesa della Battaglia (Treviso), classe 1920, alpino, 7° alpini battaglione « Feltre ». Rettifica: Giacomin Mario di Augusto e di fu De Ronchi Angela, ecc.

Decreto 23 gennaio 1952 (457) (Bollettino ufficiale 1952, dispensa 9, pag. 1416).
Giorgetti Renzo di Guelfo e di Vescovo Cesira, da Roma, classe 1910, tenente artiglieria complemento, 20° artiglieria di corpo d'armata. Rettifica: Nella prima riga della motivazione dopo la parola « antinavi » il calibro è da 120/45.

Decreto 16 ottobre 1954 (570) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 46, pag. 4108).
Lazzaro Rodolfo fu Giorgio e di Barengo Domenica, da Torino, classe 1915, sergente, 92° fanteria. Il cognome viene così rettificato: Lazzero.

Regio decreto 29 dicembre 1939 (Bollettino ufficiale 1940, disp. 13, pag. 1509).
Lambardi Angelo di Gaetano e fu Bartolini Vittoria, da Porto Santo Stefano (Grosseto), capitano raggruppamento carristi. Rettifica: Lambardi di S. Miniato Angelo Benedetto Luigi di Gaetano e di fu Bartolini Vittoria, classe 1900 da Monte Argentario, capitano, ecc.

Regio decreto 15 febbraio 1940 (Bollettino ufficiale 1940, disp. 39, pag. 6707).
Lambardi Angelo di Gaetano e fu Vittoria Bertolini, da Porto S. Stefano, capitano raggruppamento carristi. Rettifica: Lambardi di S. Miniato Angelo Benedetto Luigi di Gaetano e di fu Bartolini Vittoria, da Monte Argentario (Grosseto), classe 1900, capitano, ecc.

Regio decreto 7 marzo 1940 (Bollettino ufficiale 1941, dispensa 33, pag. 2045).
Lambardi Angelo di Gaetano e fu Vittoria Bartoli, da Porto S. Stefano (Grosseto), capitano raggruppamento carristi. Rettifica: Lambardi di S. Miniato Angelo Benedetto Luigi di Gaetano e di fu Bartolini Vittoria, classe 1900, da Monte Argentario (Grosseto), capitano, ecc.

Decreto 16 ottobre 1952 (440) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 2, pag. 167).
Lambardi di S. Miniato Angelo di Gaetano e di fu Vittoria Bartolini, da Porto S. Stefano (Grosseto), classe 1900, capitano fanteria in s.p.e., LXV battaglione coloniale Amara. Rettifica: Lambardi di S. Miniato Angelo Benedetto Luigi di Gaetano e di fu Bartolini Vittoria, da Monte Argentario (Grosseto), classe 1900, capitano, ecc.

Decreto luogotenenziale 7 dicembre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, disp. 107, pag. 6675).
Maccagno Gianfranco, da Como, aspirante ufficiale complemento reggimento alpini. Le complete generalità ed il corpo di appartenenza del suddetto sono: di Achille e di Corti Giuseppina, da Como, classe 1896, 5° reggimento alpini.

Decreto 29 luglio 1949 (288) (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 17, pag. 2882).

Decreto 3 maggio 1950 (378) (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 13, pag. 1606).
Maccagno Gianfranco fu Achille e di Amelia Capuzzo, da Como, classe 1896, maggiore 5° alpini, battaglione « Tirano ». La maternità viene così rettificata: Corti Giuseppina.

Decreto 12 febbraio 1954 (544) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 23, pag. 1942).
Molinari Ernesto di Paolo e di Corbelletti Maria, da Bedonia (Parma), classe 1915, caporal maggiore, 8° alpini, battaglione « Tolmezzo ». Rettifica. Molinari Luigi di Paolo e di Corbelletta Maria, nato a Bedonia (Parma), il 19 aprile 1919, ecc.

Decreto 10 febbraio 1953 (492) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 15, pag. 1574).

Decreto 16 ottobre 1954 (638) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 3, pag. 403).
Munaro Gio Mario fu Giuseppe e di Colombaro Fortunata, da Vicenza, classe 1921, caporal maggiore, II gruppo alpini « Valle ». Il nome viene così rettificato: Giovanni Maria.

Decreto 27 dicembre 1953 (535) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 8, pag. 491).
Piacentini Ferdinando fu Giacomo e fu Vavassori Laura, da Azzano San Paolo (Bergamo), classe 1911, fante 383° fanteria « Venezia » *(alla memoria)*. La paternità viene così rettificata: Giovanni.

Decreto 12 febbraio 1954 (544) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 23, pag. 1943).
Pezzetta Augusto di Giacinto e di Cortellari Margherita, da Collaudo (Udine), classe 1915, caporal maggiore, 3° artiglieria alpina « Julia ». Rettifica: Pezzetta Agostino di Giacinto e di Castellani Margherita, da Colloredo di Monte Albano (Udine), classe 1915, ecc.

Decreto 29 novembre 1954 (583) (Bollettino ufficiale 1955, disp. 2, pag. 198).
Pelagalli Marino fu Giuseppe e di Rossotti Maria, da Colico (Como), classe 1907, alpino, battaglione alpini « Uork Amba ». Il cognome e il nome vengono così rettificati: Pellegalli Natale.

Decreto 16 ottobre 1954 (569) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 69.
Sarra Armando, distretto Teramo, paracadutista, 187° fanteria paracadutisti « Folgore » *(alla memoria)*. Rettifica: Sarra Andrea Nicola Armando di Donatantonio e di Conte Silvina, classe 1921, da Bolognano (Pescara), distretto Teramo, ecc.

Decreto 29 novembre 1954 (583) (Bollettino ufficiale 1955, disp. 2, pag. 201).
Schiavi Vasco di Savino, classe 1920, artigliere, 52° artiglieria « Torino ». Rettifica: Schiavi Vasco di Selvino e di Scacchetti Estella, da Novi di Modena, classe 1920, ecc.

Decreto 16 ottobre 1954 (560) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 32.
Sighel Nello di Alberto e di Gerbazza Ida, da Carpineto (Piacenza), classe 1923, soldato deposito 61° fanteria motorizzato *(alla memoria)*. Rettifica: Sichel Nello di Alberto e di Garbazza Ida, da Carpaneto Piacentino (Piacenza), classe 1923, eccetera.

Decreto 16 ottobre 1954 (580) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 64).
Silvestri Mario di Giuseppe, da Pacentro (L'Aquila), classe 1921, patriota, gruppo patrioti « Maiella » *(alla memoria)*. Rettifica: La classe di appartenenza è 1922.

Decreto 16 ottobre 1954 (565) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 10, pag. 1269).
Tartaglia Ludovico di Eduardo e di Carlino Rosa, da Crenston (U.S.A.), classe 1918, sottotenente fanteria complemento, 1° granatieri di Sardegna. La qualifica del grado viene così rettificata: sottotenente fanteria (g) in servizio permanente effettivo.

Decreto 12 febbraio 1954 (544) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 23, pag. 1944).
Valenti Paolo di Paolo e di Calati Enrica, da Magenta (Milano), classe 1911, granatiere, XXXII battaglione anticarro autocarrato granatieri di Sardegna. La paternità viene così rettificata: Carlo, il luogo di nascita è: Mesero (Milano).

Decreto 16 ottobre 1954 (580) (Bollettino ufficiale 1955, dispensa 1, pag. 59).
Volpe Orlando di Giuseppe e di Pallini Angela, da Lanciano (Chieti), classe 1914, tenente complemento 42° artiglieria « Sabrata » *(alla memoria)*. La paternità viene così rettificata: Salvatore.

(3289)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 17 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,86	624,85	624,85	624,75	624,84	624,88	624,86	624,86	624,85
$ Can.	635,50	635,875	635,50	635,375	634,90	635,50	635,75	635,375	635,375	635,75
Fr Sv. lib.	145,81	145,80	145,80	145,81	145,75	145,80	145,82	145,81	145,81	145,80
Kr D.	90,34	90,28	90,33	90,35	90,23	90,34	90,33	90,35	90,35	90,30
Kr N.	87,35	87,31	87,38	87,35	86,75	87,35	87,34	87,35	87,35	87,30
Kr Sv.	121,10	121 —	121,15	121,19	121,15	121,12	121,16	121,10	121,10	121,10
Fol.	164,20	164,25	164,17	164,16	164,10	164,17	164,14	164,20	164,20	164,15
Fr B.	12,565	12,56	12,57	12,56875	12,5525	12,56	12,5675	12,567	12,567	12,565
Fr. Fr.	178,20	178 —	178,22	178,24	178,10	178,15	178,20	178,20	178,20	178,20
Fr. Sv acc.	143,35	143,23	143,35	143,37	143,36	143,35	143,34	143,36	143,36	143,35
Lst.	1746,55	1746,25	1746,75	1746,875	1746,25	1746,54	1746,375	1746,575	1746,575	1746 —
Dm. occ.	149,58	149,60	149,64	149,72	149,41	149,62	149,61	149,61	149,61	149,50

Media dei titoli del 17 luglio 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,25
Id. 3,50 % 1902	56,90
Id. 5 % 1935	85,275
Redimibile 3,50 % 1934	77,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,225
Id. 5 % 1936	93,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1956

1 dollaro USA	624,865
1 dollaro Can.	635,562
1 Fr. Sv. lib.	145,815
1 Kr Dan.	90,34
1 Kr. Norv.	87,345
1 Kr. Sv.	121,175
1 Fol.	164,15
1 Fr. bel.	12,568
100 Fr. Fr.	178,22
1 Fr. Sv. acc.	143,355
1 Lst.	1746,625
1 Marco ger.	149,615

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di «San Nicolò» di Rocella Valdemone (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 28 maggio 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana «San Nicolò» di Rocella Valdemone (Messina), la quale è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 28 maggio 1943, relativo alla nomina dell'avv. Carmelo Giunta a commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Carmelo Giunta ha declinato il mandato affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Rosario Sgroj fu Vincenzo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana «San Nicolò» di Rocella Valdemone (Messina), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Carmelo Giunta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(3397)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1955, n. 43116 - Div. san., con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 854, concernenti il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni avanzate dagli Ordini professionali e dagli enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;

Stefanelli prof. Mario, primario ostetrico presso l'Ospedale civile di Treviso;

Murer dott. Luciano, libero esercente, specializzato in ostetricia scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici della provincia di Treviso;

Galvan Caterina, ostetrica condotta del comune di Ponzano Veneto, scelta su terna proposta dai Comuni interessati.

Segretario:

Conte dott. Leopoldo, funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Treviso, addì 25 giugno 1956

Il prefetto: CASTELLUCCI

(3335)

PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1954, bandito con decreto n. 9830 in data 30 dicembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 24095/1955-Div. 3ª san. del 15 novembre 1955 di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto n. 24095/55 del 10 gennaio 1956 di ammissione dei concorrenti in possesso dei requisiti di legge;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento sui concorsi sanitari n. 281 dell'11 marzo 1935;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1954, formata dalla Commissione giudicatrice in seduta del 14 giugno 1956:

1. Brazzale dott. Antonio . . punti 60,343 su 100
2. Borgnolo dott. Carlo . . » 59,983 »
3. Cristoferi dott. Italo . . . » 59,794 »
4. Pigato dott. Ettore . » 59,596 »
5. Bellotto dott. Carmido . . » 59,497 »
6. Ravignani dott. Francesco . » 58,523 »
7. Masetto dott. Giovanni . » 56,695 »
8. Schiavi Celi dott. Coriolano » 55,012 »
9. Despota dott. Mario . » 54,875 »
10. Righetti dott. Lucillo . » 54,566 »
11. Di Costanzo dott. Luigi » 54,484 »
12. Bendazzoli dott. Vincenzo » 54,178 »
13. Gatti dott. Mario . » 53,722 »
14. Ruatti dott. Adelio » 53,343 »
15. Rugo dott. Luigi . » 53,292 »
16. Andres dott. Andrea . » 53,221 »
17. Bressan dott. Antonio » 52,917 »
18. Degasperi dott. Cesare » 52,415 »
19. Fagnani dott. Carlo » 51,885 »
20. Facchin dott. Mario . » 51,413 »
21. Coccoli dott. Gino » 51,230 »
22. Fincati dott. Valentino » 50,267 »
23. Feligini dott. Vinicio » 50,000 »
24. Melotti dott. Alfonso .. » 49,437 »
25. Xausa dott. Giovanni » 49,036 »
26. Depollo dott. Vinicio » 48,839 »
27. Rossi dott. Antonio . » 48,631 »
28. Pigato dott. Leandro . » 48,406 »
29. Sanchini dott. Alessandro » 48,040 »
30. Galetto dott. Claudio » 47.792 »
31. Chiarini dott. Francesco » 47,410 »
32. Bacca dott. Camillo . » 47,281 »
33. Filotto dott. Ermenegildo » 47,187 »
34. Rizzolo dott. Ferruccio » 47,104 »
35. De Guelmi dott. Marco » 46,663 »
36. Quaglia dott. Giorgio » 46.375 »
37. Valcarenghi dott. Guido » 46,020 »
38. Gioachin dott. Danilo » 46,562 »
39. Maccioni dott. Ettore » 46,212
40. Rossi dott. Luigi . » 45,561 »
41. Rossi dott. Umberto . . » 45,442 »
42. Perella dott. Raffaello . » 45,427 »
43. Martelli dott. Antonio . » 45,426 »
44. Tonetto dott. Sante . . » 45,000 »
45. Falsoni dott. Sergio . » 44,687 »
46. Bruno dott. Tito Livio » 44,593 »
47. Jaiza dott. Franco » 44,500 »
48. Perbellini dott. Anselmo » 44,374 »
49. Magnolato dott. Giovanni » 44,314 »
50. Zambelli dott. Franco . » 43,918 »
51. Vida dott. Luigi . . . . » 43,913 »
52. Zanasi dott. Bruno . . » 43,843 »
53. Nibrant dott. Guido . . » 43,812 »
54. Marchesani dott. Claudio . » 43,557 »
55. Benetti dott. Ferruccio . » 43,000 »
56. Ballarini dott. Edoardo . » 42,699 »
57. Bonini dott. Pietro . . » 42,738 »
58. Dall'Oglio dott. Antigio . . » 42,500 »
59. Belli dott. Luigi . . » 42,500 »
60. Castegnaro dott. Aldo . . . » 42,347 »
61. Micozzi dott. Giancarlo . . . » 41,957 »
62. Gobbato dott. Alberto . » 41,429 »
63. Frescura dott. Bernardino . . » 41,210 »
64. Buratto dott. Licinio . » 41,080 »
65. Bojan dott. Erasmo . . . » 41,020 »
66. Briani dott. Mauro . . . » 40,562 »
67. Rozzi dott. Luciano . . » 39,621 »
68. Lovrovich dott. Stellio . . » 39,500 »
69. Brugnara dott. Giuseppe . . » 39,243 »
70. Borsato dott. Antonio . . . » 38,500 »
71. Ceccato dott. Giusto . . . » 38,020 »
72. Longhi dott. Romano . . . » 38,000 »
73. Ruffin dott. Sergio . . . » 37,958 »
74. Bruni dott. Bruno . . . » 37,628 »
75. Paladino dott. Vincenzo . . . » 37,468 »

76. Ciola dott. Gualtiero . . punti 37,020 su 100
77. Gabriele dott. Guido . . . . » 36,312 »
78. Franzoso dott. Luigi . . . » 35,957 »
79. Cova dott. Giuseppe » 35,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e nei Comuni interessati.

Vicenza, addì 28 giugno 1956

Il prefetto: PALUTAN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1954, bandito con decreto n. 9830-Div. 3ª san. in data 30 dicembre 1954;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con decreto pari numero e data;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Brazzale dott. Antonio: consorzio di Sandrigo, Bressanvido, Pozzoleone, Breganze, Schiavon;

2) Borgnolo dott. Carlo: consorzio di Marostica, Pianezze, Molvena, Mason, Nove;

3) Cristoferi dott. Italo: consorzio di Arsiero, Valdastico, Velo d'Astico, Posina, Laghi, Tonezzan, Pedemonte e Lastebasse.

Vicenza, addì 28 giugno 1956

Il prefetto: PALUTAN

(3305)

PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 29 febbraio 1956, n. 4337 e 4338, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi di Bagnara di Romagna e Casola Valsenio alle quali hanno rinunziato i candidati dott. Bellavia Alberto, Savorani Innocenzo e Valgimigli Velio;

Viste le istanze di ammissione al concorso dei concorrenti che seguono i sunnominati nella graduatoria e tenute presenti le sedi da essi indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Sebastiani Battista: condotta veterinaria di Bagnara di Romagna;

2) Costa Giorgio: condotta veterinaria di Casola Valsenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 27 giugno 1956

Il prefetto: SCARAMUCCI

(3369)

PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 7196 Div. 3ª, in data 23 febbraio 1955, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche di Candia (Ancona), Poggio Massignano (Ancona), Piticchio (Arcevia), Barbara, Chiaravalle, 2ª condotta, Maiolati, Monteroberto-Castelbellino (consorziale), Offagna, Santa Maria Nuova e Sirolo, vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui innanzi, compilato dalla Commissione giudicatrice costituita con decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.03-11369 del 27 settembre 1955 e n. 340.2.03-14214 del 18 gennaio 1956;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

1. Campogiani Maria . . . punti 67,519 su 100
2. Zanelli Dirce . . . . 67,225 »
3. Sangiorgi Maria . . . 67,041 »
4. Mariani Ideale . . . . 63,935 »
5. Lazzari Franca . . 62,670 »
6. Bianchini Bianca . . . 62,400 »
7. Bravetti Gianna . 62,210 »
8. Genovesi Silvia . . 60,244 »
9. Coccioni Leonarda . . . 59,155 »
10. Jonna Silvia . . . 59,142 »
11. Lazzeri Annunziata . 58,437 »
12. Marroni Walda . 58,310 »
13. Santini Duccia . . 56,877 »
14. Pesciarelli Elvia . 56,610 »
15. Ravaglioli Fenny . 55,984 »
16. Tavoloni Vincenza . . . . 55,770 »
17. Mozzi Ernestina . . 55,495 »
18. ~~Fava Leondina . . . . 55,410~~ »
19. Colini Baldeschi Ilia . . 55,194 »
20. Verdinelli Alfa . 55,095 »
21. Sabbatini Fermina . 54,667 »
22. Tomasucci Terzina . 54,224 »
23. Petrali Pierina . 53,811 »
24. Spurio Antonietta 53,684 »
25. Pallesca Violanda 53,514 »
26. Grenzi Clementina 53,360 »
27. Silvestrini Ivonne 53,286 »
28. Marconi Maria Luisa . 52,930 »
29. Vincenti Giovanna . . 52,640 »
30. Sarti Isabella . 51,890 »
31. Pierandrei Ires . . . . . 51,787 »
32. Bersani Cesarina . 51,764 »
33. Santolini Sulmana . . . . . 51,751 »
34. Nardis Marianna . 51,525 »
35. Nanni Bruna . 51,412 »
36. Ceccucci Luisa . 51,120 »
37. Mancini Maria . . 51,057 »
38. Bolzonetti Bruna . . . . . 51,000 »
39. Sinigaglia Redenta . . 50,824 »
40. Marchi Mirella . . 50,770 »
41. Galiakowa Alla Maria . . . 50,715 »
42. Piccini Rosa . . . 50,707 »
43. Pambira Anna Maria . . . . 50,651 »
44. Sardonini Laura . . 50,585 »
45. Marzoli Anna . . . . 50,582 »
46. Cola Maria . . . . 50,500 »
47. Micheli Agnese . . . . . . 50,354 »
48. Barilozzi Lidia . . . . . . 50,340 »
49. Roscini Bruna . . . . . . 50,200 »
50. Nardi Ebe . . . . 50,102 »
51. Picchietti Bruna . . . . . 49,240 »
52. Tonti Elsa . . . . . . 49,140 »
53. Morlunghi Clara . . . . . . 48,769 »

54. Palermo Assunta . . .	punti 48,497 su 100
55. Mordenti Angiolina	48,395 »
56. Sgrignani Sigismonda . . .	48,000 »
57. Pulcinelli Pierina . . .	48,000 »
58. Casagrande Raffaella .	47,890 »
59. Storetti Ida .	47,796 »
60. Braccesch i Maria	47,780 »
61. Cascioli Filotea	47,401 »
62. Bigari Rosalba . . .	47,390 »
63. Bora Nara . .	47,325 »
64 Casini Ermelinda	47,150 »
65. Albertini Ennia .	46,555 »
66. Fanelli Elzira .	46,428 »
67. Binni Maria .	46,350 »
68. Angelini Ester . .	45,600 »
69. Ciancamerla Flores . . .	45,471 »
70. Moroni Nerina .	45,326 »
71. Cupido Maria .	45,240 »
72. Marcelli Ada . . .	44,360 »
73. Gasperini Franca . .	43,150 »
74. Legramante Alda . . .	42,874 »
75. Di Carlo Enrichetta	42,874 »
76. Cleri Bice . . .	42,310 »
77. Boldrini Renata	41,537 »
78. Curti Barbara . . .	41,520 »
79. Ripesi Adele . .	40,570 »
80. Corradetti Elena	40,137 »
81. Cangiotti Maria . .	39,790 »
82. Cuppoletti Iolanda	39,000 »
83. Bedetti Ersilia	38,000 »
84. Facchini Gianfranca .	37,040 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Ancona, addì 21 giugno 1956

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto pari data n. 20086, con il quale si approva la graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1954 nei comuni di Ancona (condotte di Candia e Poggio Massignano), Arcevia (condotta di Piticchio), Barbara (condotta unica), Chiaravalle (2ª condotta), Maiolati (condotta unica), Monteroberto-Castelbellino (condotta consorziale), Offagna (condotta unica), Santa Maria Nuova (condotta unica) e Sirolo (condotta unica);

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate comprese nella graduatoria del concorso suindicato sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna rispettivamente indicate:

1) Campogiani Maria: Ancona, Candia;
2) Zanelli Dirce: Chiaravalle, 2ª condotta;
3) Sangiorgi Maria: Ancona, Poggio Massignano;
4) Mariani Ideale: Arcevia, Piticchio;
5) Lazzari Franca: Offagna, condotta unica;
6) Bianchini Bianca: Sirolo, condotta unica;
7) Bravetti Gianna: Maiolati, condotta unica;
8) Genovesi Silvia: Santa Maria Nuova, condotta unica;
9) Coccioni Leonarda: Barbara, condotta unica;
10) Jonna Silvia: Moteroberto-Castelbellino, consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Ancona, addì 21 giugno 1956

Il prefetto: CAPPELLINI

(3303)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 26384/2 del 10 gennaio 1956, con il quale il dott. D'Alonzo Guido è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Liscia;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che il dott. Di Luzio Osvaldo ha accettato il posto;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, il dott. Di Luzio Osvaldo è dichiarato vincitore della condotta del comune di Liscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 27 giugno 1956

Il prefetto: DE VITO

(3336)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.